



REPUBBLICA ITALIANA  
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VERCELLI  
SEZIONE PRIMA  
in composizione monocratica  
in persona del Giudice dott.ssa Isabella MESSINA

N. \_\_\_\_\_ Indice

N. 471 R. G. 2014

N. \_\_\_\_\_ CRON.

N. \_\_\_\_\_ Rep.

u. 1307-15

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Calogero ANSELMO

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 471/2011 R.G., promossa da:

Attore

contro

elettivamente domiciliata in Vercelli, Via San Cristoforo n. 8, presso lo studio dell'Avv. Marco Bussi che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Trenti del Foro di Torino, per delega in calce all'atto di citazione notificato

Convenuta

1



♦  
Oggetto: intermediazione finanziaria-contratti di borsa

♦  
**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 12.01.2015.

♦  
**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto 14.03.2011 il sig. ha citato in giudizio

SPA assumendo di aver acquistato, in data 15.07.1997, alcuni titoli della Repubblica Argentina, ed in particolare Argent. 10% 97/07 7.625% Lire 20.257.500 – cod. titolo 764420 – prezzo 100,25 – per un controvalore pari ad € 10.462,12, su consiglio di un consulente incaricato dall'istituto di credito convenuto.

Deduceva che i predetti titoli obbligazionari sarebbero stati prospettati dal funzionario della Banca come sicuri, pari, per caratteristiche e garanzie, ai Titoli di Stato domestici, e sarebbero stati consoni alle caratteristiche soggettive dell'attore, risparmiatore privo di propensione al rischio e detentore di modesti obiettivi d'investimento.

Secondo le prospettazioni dell'attore, egli avrebbe ben chiarito al funzionario suddetto le proprie esigenze di risparmio e la necessità di mantenere integro perlomeno il "capitale" accantonato, così come avrebbe ben specificato di non aver alcuna conoscenza in materia finanziaria. Nonostante ciò, la Banca gli suggeriva l'acquisto delle predette obbligazioni.

Inoltre, parte attrice ha evidenziato come, nel contesto del proprio patrimonio, gli investimenti citati coinvolsero una quota assolutamente sproporzionata dei risparmi, in contrasto con una sana ed equilibrata gestione del portafoglio che impone per ogni singola operazione finanziaria una più ampia diversificazione.



La Banca, infine, non avrebbe mai fornito alcun documento esplicativo dell'investimento ed avrebbe effettuato le operazioni in conflitto d'interessi.

Con comparsa depositata in data 2.06.2011 si costituiva Banca

chiedendo il rigetto delle domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto.

L'Istituto di Credito eccepiva, in via preliminare, la prescrizione delle domande formulate dall'attrice, essendo l'acquisto avvenuto in data 15.07.1997, ovvero quattordici anni prima dell'instaurazione del giudizio. Le domande dirette all'accertamento di una responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale in capo all'istituto di credito e la domanda di annullamento si sarebbero, infatti, prescritte nel 2001, ed anche l'azione di ripetizione dell'indebitto sarebbe comunque prescritta, iniziando a decorrere, il termine di prescrizione, dalla data del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto asseritamente nullo.

Nel merito, la Banca evidenziava come, all'ordine oggetto di causa, impartito nel luglio del 1997, risultassero applicabili la legge 1 del 1991 e il d.lgs. 415/1996 e come il contratto di negoziazione sottoscritto dal sig. \_\_\_\_\_ in data 30.01.1995 possedesse le caratteristiche richieste dalla predetta normativa.

Inoltre, l'Istituto di Credito convenuto allegava come fosse stato l'attore, all'atto di sottoscrizione dell'indicato contratto di negoziazione, a non fornire le indicazioni richieste in ordine all'attitudine al rischio e come il sig. \_\_\_\_\_ fosse, comunque, un investitore attento e preparato e detenesse, già al momento dell'apertura del deposito titoli, un portafoglio del valore complessivo superiore al miliardo di lire. Egli, inoltre, aveva da sempre nutrito uno specifico interesse per gli strumenti finanziari che investivano o erano emessi da Paesi in via di sviluppo economico e nelle operazioni in valuta estera. L'attore, infatti, già nei primi mesi del 1997, aveva acquistato obbligazioni sopranazionali espresse in dracme greche, in rand sudafricani e quote di Fondi Comuni Sanpaolo azionari, uno dei quali, tra l'altro, denominato "Economie Emergenti". Pochi giorni prima dell'acquisto oggetto di causa, inoltre, il sig. \_\_\_\_\_



avrebbe acquistato euroobbligazioni messicane per identico importo nominale. L'Istituto di Credito evidenziava, infine, come l'attore avesse conservato in portafoglio obbligazioni di Paesi emergenti anche dopo il default argentino e fino alla chiusura dei rapporti con la convenuta, nell'anno 2003).

Secondo quanto affermato dalla Banca, inoltre, ero lo stesso attore ad affermare di voler acquistare obbligazioni di Paesi Emergenti in quanto si trattava degli unici titoli che presentavano un rendimento annuo vicino al 10%.

La convenuta ha poi allegato come mai nessun funzionario della Banca avesse consigliato a parte attrice l'acquisto delle obbligazioni oggetto di causa, ma come, anzi, il funzionario interessato, sig. \_\_\_\_\_ chiariva all'attore che gli alti rendimenti offerti erano normalmente da ricondursi al mutevole panorama politico o

all'incerta situazione economica degli emittenti e come ciò avrebbe potuto portare al mancato pagamento del capitale e degli interessi. Ciò nonostante il sig.

sottoscrisse la seguente dichiarazione: *"in base ai nostri obiettivi di investimento ed alle risorse finanziarie a nostra disposizione, riteniamo tali investimenti pienamente adeguati"* (doc. 6 di parte convenuta).

Sull'ordine di acquisto venne altresì indicato, secondo le difese della Banca, che *"L'operazione verrà eseguita fuori dal mercato regolamentati"* mentre nel contratto di negoziazione, all'art. 7, era spiegato cosa ciò significasse ed i rischi che ciò implicava.

In ordine al fatto che l'operazione di acquisto oggetto di causa fosse sproporzionata rispetto al capitale gestito dall'attore, la Banca evidenziava come quest'ultimo gestisse investimenti per il complessivo valore di Lire 1.130.000.000 (pari ad € 585.000,00 circa), di cui le obbligazioni Argentina rappresentavano un'incidenza percentuale inferiore al 2%.

In ordine al conflitto di interessi, la convenuta allegava di aver adempiuto all'obbligo imposto dal Regolamento Consob n. 8850/1994 indicando come l'operazione



avvenisse "in conflitto di interesse: valore mobiliare collocato dal S.P.A."

Infine, l'istituto di Credito evidenziava come il danno effettivamente subito dall'attore in relazione all'operazione oggetto di causa ammontasse ad € 4.423,89 e non ad € 7.609,79.

Per tutti tali motivi, la banca odierna convenuta chiedeva il rigetto delle pretese attoree.

Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, all'udienza del 12.01.2015 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

#### **1. Prescrizione dell'azione**

Devono ritenersi prescritte le domande di ripetizione dell'indebito e di restituzione formulate da parte attrice in ordine a nullità inerenti vizi formali del cosiddetto "contratto quadro".

La lamentata carenza formale dello stesso ed il diritto della parte a far valere la nullità e, conseguentemente, la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Banca, nulla ha a che vedere con il default argentino. I vizi formali del contratto quadro erano già, infatti, eventualmente presenti al momento della sottoscrizione dello stesso e il default della Repubblica Argentina nulla ha modificato in ordine a ciò.

Il giorno da cui decorre, pertanto, il termine di prescrizione ordinaria per la restituzione dell'indebito conseguente all'eventuale nullità del contratto quadro per vizi di forma è quello del pagamento, come affermato dalla Suprema Corte: *"L'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del*



*passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15669 del 15/07/2011).*

Nel caso di specie, se anche il contratto quadro fosse risultato nullo, la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito sarebbe comunque decorsa dal giorno del pagamento effettuato in esecuzione dello stesso, ovvero il 15.07.1997.

In ordine all'annullamento del singolo ordine d'acquisto ex art. 1429 c.c., si rileva che l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni, di talché, anche volendo far decorrere la prescrizione dal giorno dell'intervenuto default della Repubblica Argentina (dicembre 2001), o da quello della proposizione da parte della Repubblica Argentina dell'Offerta Pubblica di Scambio (2005), come sostenuto da parte attrice, alla data di instaurazione del presente giudizio (2011), l'azione di annullamento risulterebbe, in ogni caso, prescritta.

Risultando le predette azioni prescritte, si omette l'esame del loro fondamento.

## 2. Nullità ex art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative del contratto quadro

La domanda di nullità proposta dagli attori per violazione di norme imperative a fronte di asserite condotte omissive della banca convenuta, in relazione alle operazioni d'acquisto per cui è causa, deve essere respinta in quanto infondata. Dette omissioni consistono, infatti, secondo la prospettazione attorea, in violazioni in tema di obblighi informativi e di diligenza che, ipotizzandone la sussistenza, integrerebbero violazioni di norme comportamentali generali dettate dalla normativa in materia e non sanzionate da nullità, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte secondo un orientamento da ritenersi costante (Cass. 19024/2005; Cass. S.U. 19.12.2007 n. 26725).

La predetta domanda, deve, pertanto, essere rigettata.



### 3. Risoluzione del contratto quadro per inadempimento della Banca convenuta e risarcimento danni a titolo di responsabilità contrattuale e precontrattuale

Come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza S.U. 19.12.2007 n. 26725 citata, "dal "contratto quadro", cui può darsi il nome di contratto d'intermediazione finanziaria e che per alcuni aspetti può essere accostato alla figura del mandato, derivano dunque obblighi e diritti reciproci dell'intermediario e del cliente. Le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, benché possano a loro volta consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione. Gli obblighi di comportamento cui alludono le citate disposizioni della L. n. 1 del 1991, art. 6 (non diversamente, del resto, da quelli previsti dall'art. 21 del più recente D.Lgs. n. 58 del 1998), tutti in qualche modo finalizzati al rispetto della clausola generale consistente nel dovere per l'intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, si collocano in parte nella fase che precede la stipulazione del contratto d'intermediazione finanziaria ed in altra parte nella fase esecutiva di esso. Attiene evidentemente alla fase prenegoziale l'obbligo di consegnare al cliente il documento informativo menzionato nella lett. b) della citata disposizione dell'art. 6, ed attiene sempre a tale fase preliminare il dovere dell'intermediario di acquisire le informazioni necessarie in ordine alla situazione finanziaria del cliente, come prescritto dalla successiva lett. a), così da poter poi adeguare ad essa la successiva operatività. Ma doveri d'informazione sussistono anche dopo la stipulazione del contratto d'intermediazione, e sono finalizzati alla sua corretta esecuzione: tale è il dovere di porre sempre il cliente in condizione di valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole operazioni d'investimento o di disinvestimento, nonché di ogni altro fatto necessario a disporre con consapevolezza dette operazioni (art. cit., lett. e), e tale è il dovere di comunicare per iscritto l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse,



*come condizione per poter eseguire ugualmente l'operazione se autorizzata (lett. g). Nè può seriamente dubitarsi che anche l'obbligo dell'intermediario di tenersi informato sulla situazione del cliente, in quanto funzionale al dovere di curarne diligentemente e professionalmente gli interessi, permanga attuale durante l'intera fase esecutiva del rapporto e si rinnovi ogni qual volta la natura o l'entità della singola operazione lo richieda, per l'ovvia considerazione che la situazione del cliente non è statica bensì suscettibile di evolversi nel tempo. Attengono poi del pari al momento esecutivo del contratto i doveri di contenuto negativo posti a carico dell'intermediario: quelli di non consigliare e di non effettuare operazioni di frequenza o dimensione eccessive rispetto alla situazione finanziaria del cliente (lett. f)".*

Occorre innanzitutto chiarire come al contratto ed all'ordine d'acquisto oggetto di causa (relativamente del 1995 e 1997) siano applicabili la l. 1 del 1991 e il d.lgs. 415/1996, oltre al Regolamento Consob n. 8850/1994.

In particolare, l'art. 6 della l.1/1991 prevede, per quanto qui interessa, quanto segue:

*" 1. Nello svolgimento delle loro attività le società di intermediazione mobiliare:*

*a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente;*

*b) devono pubblicare e trasmettere ai singoli clienti un apposito documento informativo contenente l'indicazione e la descrizione delle attività svolte nonché l'elenco dei soggetti appartenenti al proprio gruppo, quale indicato nell'articolo 4, comma 3; il documento di cui sopra, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB con proprio regolamento, deve in ogni caso indicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e contenere per estratto l'indicazione delle norme di legge e di regolamento applicabili alle singole attività svolte;*



c) devono stabilire i rapporti con il cliente stipulando un contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente; copia del contratto deve essere consegnata contestualmente al cliente;

d) devono acquisire preventivamente le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare;

e) devono operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato sulla natura e sui rischi delle operazioni, sulle loro implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza necessari per prendere consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento;

f) non devono consigliare o effettuare operazioni con frequenza non necessaria o consigliare o effettuare operazioni di dimensioni eccessive in rapporto alla situazione finanziaria del cliente;

g) non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse conflittuale nell'operazione, a meno che non abbiano comunicato per iscritto al cliente la natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione, e il cliente non abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto alla effettuazione dell'operazione;

h) devono predisporre ed osservare procedure organizzative idonee ad assicurare il controllo interno sulla propria attività e su quella dei propri dipendenti; nella definizione di tali procedure le società di intermediazione mobiliare devono tener conto del tipo e della frequenza dei reclami presentati dai clienti mantenendone evidenza in apposito registro; in ogni caso devono garantire un'adeguata formazione del personale impiegato".

Il successivo d.lgs. 415/1996, all'art. 17, prevede, invece, che:



*“ 1. Nella prestazione dei servizi previsti dal presente decreto le imprese d'investimento e le banche devono:*

*a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;*

*b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;*

*c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;*

*d) disporre di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;*

*e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sul denaro affidati.*

*2. Nello svolgimento dei servizi, le imprese di investimento e le banche possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente”.*

Ciò detto, l'Istituto di Credito convenuto ha provato, come, a dispetto della richiesta contenuta nel modulo fatto sottoscrivere al sig. \_\_\_\_\_ al momento della conclusione del contratto quadro, lo stesso non abbia compilato la parte inerente l'attitudine al rischio, nonostante gli fosse stato spiegato che tale accertamento veniva compiuto nel suo esclusivo interesse (doc. 2 di parte convenuta).

La giurisprudenza, sul punto, ha precisato che anche in caso di rifiuto di fornire informazioni riconducibile a volontà del cliente, l'intermediario non è esonerato dall'obbligo di informazione e verifica in merito all'adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione, valutazione che deve essere condotta tenendo conto di tutte le notizie in possesso dell'intermediario (età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce della pregressa ed abituale operatività, situazione di mercato).



Nel caso di specie, parte convenuta ha provato come il sig. \_\_\_\_\_ all'epoca dei fatti quarantenne, fosse, comunque, un investitore attento e preparato e detenesse, già al momento dell'apertura del deposito titoli, un portafoglio del valore complessivo superiore al miliardo di lire. Egli, inoltre, nutriva uno specifico interesse per gli strumenti finanziari emessi da Paesi in via di sviluppo economico e nelle operazioni in valuta estera, come risulta dimostrato dal fatto che, già nei primi mesi del 1997, l'attore aveva acquistato obbligazioni sopranazionali espresse in dracme greche, in rand sudafricani e quote di Fondi Comuni Sanpaolo azionari, uno dei quali, tra l'altro, denominato "Economie Emergenti", nonostante l'indicazione dei rischi riportati sui moduli informativi ricevuti dal cliente (doc.ti 4, 5 e 6 di parte convenuta).

Inoltre, risulta provato come, pochi giorni prima dell'acquisto oggetto di causa, il sig. \_\_\_\_\_ abbia acquistato euroobbligazioni messicane per identico importo nominale (doc. 4 di parte convenuta).

Ciò dimostra come le obbligazioni oggetto di causa rientrassero nella media di rischio che il sig. \_\_\_\_\_ ha dimostrato di accettare con le operazioni finanziarie passate e future effettuate per il tramite della convenuta (cfr. anche doc. 6 parte convenuta nella parte in cui il sig. \_\_\_\_\_ informato in ordine ai prodotti finanziari di Paesi in via di sviluppo ed ai rischi connessi, ha dichiarato "*ciò nonostante, in base ai nostri obiettivi di investimento ed alle risorse finanziarie a nostra disposizione, riteniamo tali investimenti pienamente adeguati*").

Da quanto sopra, emerge come obiettivamente l'acquisto oggetto di causa fosse adeguato al profilo di rischio dell'attore.

La documentazione in atti e la descrizione del portafoglio del sig. \_\_\_\_\_ non consentono di ritenere decisiva la lamentata violazione degli obblighi informativi.

La disciplina prevista dalla normativa allora in vigore, come sopra indicata, nonché anche quella successiva, contenuta nel TUF e nel Regolamento Consob 1998



assegnano, infatti, agli obblighi di informazione la funzione di consentire all'investitore una consapevole scelta di investimento. La *ratio* è quella di evitare che l'asimmetria esistente tra intermediario ed investitore determini in quest'ultimo la non piena comprensione dell'operazione in rapporto ai propri scopi personali di investimento.

Tenuto conto di ciò, appare condivisibile l'assunto secondo cui mentre l'onere probatorio relativo all'adempimento delle prescrizioni delle norme in vigore spetta all'intermediario, quello inerente al nesso causale incombe sull'attore (cfr. Cass. 17.01.2008 n. 867, Cass. 18.05.2005 n. 7997; Cass. 23.02.2000 n. 2044; Trib. Torino 29 settembre 2010; Trib. Milano 24 giugno 2008 n. 8193).

La prova circa la sussistenza o meno di tale nesso causale può e deve essere desunta da elementi indiziari ricavabili dall'intera vicenda non essendo materialmente esigibile che parte attrice fornisca una prova orale o documentale di tale circostanza. Parte attrice, peraltro, nel caso di specie, non si è fatta carico di tale onere probatorio. Dagli elementi agli atti e dalla documentazione allegata dalla banca, come detto, deve ritenersi smentito l'assunto attoreo di scarsa propensione al rischio. In particolare, oltre alle dimensioni e alla composizione del portafoglio che denota una notevole propensione al rischio, va anche evidenziato che l'attore abbia nel tempo acquistato un gran numero di titoli speculativi ed ad alto rischio e con connotati quantomeno analoghi a quelli oggetto di causa.

Inoltre, si noti come, a seguito di tali specifici assunti esposti da parte convenuta, la difesa attorea non abbia allegato alcuna circostanza specifica contraria e non abbia specificatamente contestato alcunché.

Gli elementi a disposizione di questo Tribunale, quindi, consentono di formulare quel giudizio di certezza morale (o comunque altamente probabilistico) richiesto dalla giurisprudenza in materia di nesso causale nelle obbligazioni di mezzi (Cass. 11.08.2005 n. 16846) che in presenza delle informazioni in allora disponibili circa il



grado di speculatività e di rischio delle obbligazioni Argentina in oggetto nei diversi momenti di negoziazione (e, quindi, anche prescindendo dalla verifica in concreto circa l'effettività di tale adempimento da parte della Banca), l'attore avrebbe proceduto ugualmente all'acquisto, corrispondendo tale investimento al suo profilo di investitore.

Sull'ordine di acquisto (doc. 24 di parte convenuta) si legge, inoltre, a lettere maiuscole che "L'OPERAZIONE VERRA' ESEGUITA FUORI DAI MERCATI REGOLAMENTATI". Detta informazione, letta in combinato disposto con quanto già riportato all'art. 7 del contratto di negoziazione, non può lasciare dubbi sul fatto che il cliente fosse stato comunque edotto in ordine ai rischi connessi con valori mobiliari non quotati nei mercati regolamentati.

L'operazione di acquisto oggetto di causa risulta, inoltre, proporzionata rispetto al capitale gestito dall'attore: dagli atti emerge, infatti, come l'investimento, pari ad € 7.609,79, rappresenti un'incidenza percentuale inferiore al 2% rispetto all'ammontare degli investimenti gestiti dal sig. pari a circa Lire 1.130.000.000 (€ 585.000,00 circa).

In ordine al conflitto di interessi, la convenuta ha provato di aver adempiuto all'obbligo imposto dal Regolamento Consob n. 8850/1994, allora in vigore, all'art. 4, indicando come l'operazione avvenisse "*in conflitto di interesse: valore mobiliare collocato dal S.P.A.*".

Quella indicata era, peraltro, l'unica ragione di conflitto di interessi. La vendita in contropartita diretta, infatti, non è fonte di conflitto, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. n. 28432/2011). Possibile ipotesi di conflitto di interessi potrebbe al massimo configurarsi laddove risultasse che la vendita delle obbligazioni argentine fosse avvenuta per favorire la dismissione di giacenze palesemente sovrabbondanti nel portafoglio della banca oppure emergesse che l'intermediario avesse sollecitato l'investimento, perseguendo scopi ulteriori e diversi rispetto alla



realizzazione dell'interesse del cliente, circostanze queste non emerse nel caso in esame.

In conclusione, alla luce di quanto sopra, deve escludersi che la Banca si sia resa inadempiente agli obblighi di informazione previsti dalla legge, anche tenuto conto dello specifico profilo dell'attore e, in ogni caso, che un'eventuale inadempimento sia da considerarsi grave e tale da portare alla risoluzione del contratto, tenuto conto del fatto che il sig., sulla base di quanto detto, avrebbe presumibilmente sottoscritto comunque l'ordine d'acquisto oggetto di causa. Deve quindi essere rigettata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della Banca.

Per i motivi di cui sopra, deve del pari essere rigettata la domanda di risarcimento danni a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale.

#### 4. Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 10.03.2014, n. 55, tenuto conto del valore del *decisum* e degli effetti della decisione, della difficoltà della controversia, dell'assenza di fase istruttoria, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio

P.Q.M.

il giudice istruttore in funzione di giudice unico,  
definitivamente pronunciando,

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

**rigetta** le domande formulate da parte attrice;

**condanna** il sig. a rifondere in favore di Banca

SPA le spese di lite che si liquidano in € 3.200,00 per compensi.

Così deciso in Vercelli, il 7.07.2015

IL GIUDICE

Dot.ssa Mariella MESSINA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Calogero ANSELMO

14

